



**Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede consultiva , del disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020.**

**IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni**

**Martedì 16 giugno 2020**

---

**Documento dell'Associazione TV Locali aderente a Confindustria Radio televisioni**

---

Nel corso dell'iter di approvazione del Decreto-Legge 19 maggio 2020 (A.C. 2500) presso la V Commissione Permanente, sono state presentate e segnalate alcune proposte emendative tendenti alla distribuzione "a pioggia" del fondo di cui all'art. 195. E' opinione della nostra associazione che ogni eventuale modifica in tal senso vanificherebbe il percorso faticosamente costruito negli anni al fine di dotare di dignità l'intero comparto dell'emittenza locale, penalizzando in modo ingiustificato le imprese che effettuano ed hanno effettuato, anche durante tutto il periodo di lockdown, un vero servizio di pubblico interesse.

**L'Art. 195- Fondo emergenze emittenti locali**

Tale articolo stanziava un contributo straordinario per l'anno 2020 per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

La misura di sostegno è erogata in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del D.p.r. 23 agosto 2017, n. 146.

Tali graduatorie vengono stilate annualmente dal MISE e prevedono criteri selettivi quali il personale dipendente, gli ascolti e gli investimenti tecnologici effettuati. Le Tv locali commerciali ammesse a tale graduatoria per l'anno 2019 sono ben 137. Ai primi 100 collocati spetta la parte più consistente dell'importo stanziato.

Riteniamo utile evidenziare ancora una volta il ruolo centrale e positivo del DPR 146/2017 per lo sviluppo del sistema radiotelevisivo locale, condiviso dalle Associazioni Confindustria Radio TV, Aeranti-Corallo e ALPI , che rappresentano il 99,8% del settore.

Le Associazioni quindi esprimono la loro contrarietà ad ogni tentativo di stravolgimento delle modalità di riparto della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione prevista per le emittenti radiotelevisive locali, attualmente disciplinato dal DPR 146/2017, in sostituzione delle previgenti disposizioni dettate dalla legge 448/98 (e dai relativi regolamenti attuativi) che erano state oggetto di censura da parte della **Corte dei Conti (deliberazione del 28 dicembre 2015 n. 13/2015/G)** .



In particolare la **Corte dei Conti** evidenziava, con riguardo al meccanismo di attribuzione dei contributi di cui alla legge 448/98 (che avveniva assegnando 1/5 delle risorse in quote uguali fra le emittenti locali e la restante sulla base del numero dei dipendenti e del fatturato), che **"la carente finalizzazione determina il fenomeno di un elevato numero di contributi, i quali finiscono per dar luogo ad un aiuto pubblico generico e indifferenziato che - sia pure all'esito di procedure selettive - è anche all'origine di una attribuzione "a pioggia" dei contributi stessi"**.

Il DPR 146/17 nasce proprio da questi rilievi della Corte dei Conti e separa il meccanismo di attribuzione dei fondi per le tv comunitarie (proprio in funzione del loro ruolo di sostegno a comunità) da quello dei fondi destinati alle tv commerciali che devono dimostrare un **concreto riscontro (e quindi una finalizzazione) di gradimento nell'utenza** tramite l'introduzione del punteggio basato sui dati di ascolto Auditel e sul numero dei dipendenti con particolare riguardo ai giornalisti. L'allora sottosegretario allo Sviluppo economico con delega alle comunicazioni Antonello Giacomelli commentava l'approvazione del Regolamento con queste parole: **"Quello approvato oggi è senza dubbio un regolamento molto innovativo e più selettivo rispetto al passato. Superata l'erogazione a pioggia dei contributi. L'obiettivo del governo è destinare il sostegno dello Stato a chi davvero svolge la funzione di editore locale"**.

Il DPR 146/2017 è stato accettato dall'intero sistema televisivo locale italiano, ad esclusione di uno sparuto gruppo di emittenti – per la precisione 8 in tutta Italia - che ha deciso di ricorrere alla giustizia amministrativa; orbene, **il Tar Lazio nel marzo scorso ha respinto tutti i ricorsi, dichiarandoli infondati nel merito, con ordinanza n. 12327/2017 e sentenze nn. 02814/2020, 02805/2020, 02803/2020, 02804/2020, 00194/2020; in particolare il TAR Lazio ha precisato che:**

**"In definitiva, con il D.P.R. impugnato, la normativa secondaria ha inteso introdurre criteri diretti ad incrementare la qualità del servizio (attribuendo peso preponderante alla componente giornalisti e quindi all'informazione nella erogazione del servizio; ponendo altresì in primo piano i dati di ascolto, a testimonianza dell'interesse suscitato dalla trasmissioni presso gli utenti, e l'innovazione tecnologica ), in luogo dei precedenti criteri idonei a distribuire, come in passato, premi "a pioggia"."**

Concretamente, andando ad analizzare il materiale impatto del DPR 146/2017 sulle graduatorie 2019, possiamo riscontrare (dati pubblicati sul sito del MISE) che sono stati attribuiti contributi complessivamente a **903 emittenti** così suddivise:

- n. 137 tv commerciali**
- n. 274 tv comunitarie**
- n. 172 radio commerciali**
- n. 320 radio comunitarie**

Da questi dati si desume chiaramente come il DPR 146/2017 pur avendo come obiettivo quello di **"destinare il sostegno dello Stato a chi davvero svolge la funzione di editore locale"** (cfr allora Sottosegretario Giacomelli) ha garantito il pluralismo dell'informazione



bilanciandolo con criteri di selettività.

Quanto alla nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. S3892 (trattasi di semplice "Segnalazione", e quindi di nota consultiva), non si può non notare che la stessa si pone in netto contrasto con la deliberazione della Corte dei Conti del 28 dicembre 2015 n. 13/2015/G, prefigurando un sistema di riparto che sostanzialmente ricalca quello della previgente (e come detto superata) normativa ai sensi della legge 448/98, ovvero una distribuzione per una quota proporzionale e per una quota in parti uguali fra le emittenti, cadendo così nuovamente nella attribuzione "a pioggia" dei contributi, così duramente censurata sia dalla Corte dei Conti, che dal Tar e foriera di numerose truffe ai danni dello Stato (come ampiamente riscontrato dalla Guardia di Finanza nei controlli effettuati per la vigilanza rispetto ai contributi erogati con la precedente normativa).

Da ultimo, **entrando nell'analisi dello stanziamento emergenziale di cui all'articolo n. 195 del DL RILANCIO**, si fa notare, a maggior ragione, quanto sia importante **la finalizzazione del contributo all'impatto di ascolto effettivo dell'utenza** e dello svolgimento di un reale servizio di pubblica utilità, dato che il Governo ha esplicitamente previsto che le "emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi". E' quindi **di assorbente evidenza come il contributo non possa essere slegato dall'effettivo e certificato ascolto totalizzato dalle emittenti beneficiarie**.

Orbene, pochi editori che non posseggono adeguati criteri di occupazione ed ascolti, tentano ora di proporre ai gruppi parlamentari un emendamento che cancellerebbe, con un colpo di spugna, le richieste della Corte dei Conti e le decisioni del Giudice amministrativo, chiedendo un ritorno al passato, una palude nella quale il settore televisivo locale ha ristagnato per anni, nella quale tutti indistintamente, spesso senza alcun merito, percepivano soldi pubblici, motivi per cui le Associazioni di categoria che rappresentano l'intero settore ben accolsero le osservazioni ed i solleciti della Corte dei Conti e recepirono e condivisero pienamente le regole e i criteri sanciti dal DPR 146/2017, che hanno finalmente segnato lo spartiacque per la necessaria riqualificazione del settore.

Giova sottolineare che a fare da contraltare agli emendamenti che tendono a ripristinare la distribuzione a pioggia e non meritocratica di tali contributi vi sono una serie di emendamenti segnalati che mantengono inalterati i criteri di ripartizione e tendono ad incrementare la somma stanziata dall'art.195.